



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a*

svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Italcert S.r.l.** con sede legale in Viale Sarca, 336 - 20126 – Milano (MI), emanato in data 4 giugno 2020 da questa Direzione Generale con **scadenza il 26 luglio 2024**;

VISTO il decreto direttoriale del 18 maggio 2022 con cui è **ridotta l’autorizzazione** per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Italcert S.r.l.**, emanata in data 4 giugno 2020 da questa Direzione Generale con scadenza il 26 luglio 2024;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)”*;

ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2023 (DC2023UTL013), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 061240 del 3 marzo 2023, con la quale è stato **esteso lo scopo di accreditamento** riportato nel certificato di accreditamento n. 0122PRD in scadenza il 26 luglio 2024, a favore della società **Italcert S.r.l.**, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 - D.P.I.-;

ACQUISITA, inoltre la comunicazione del 17 marzo 2023, Prot. DGMCTCNT 077803 del 20 marzo 2023, con la quale Accredia ha comunicato la rettifica dello scopo di accreditamento relativamente al certificato di accreditamento n. 0122PRD in scadenza il 26 luglio 2024, a favore della società **Italcert S.r.l.**, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 - D.P.I.- indicando il corretto scopo di estensione dell’accreditamento;

ACQUISITA inoltre la Delibera del 17 aprile 2023 (DC2023UTL025), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0158939 del 3 maggio 2023, con la quale è stato **esteso lo scopo di accreditamento** riportato nel certificato di accreditamento n. 0122PRD in scadenza il 26 luglio 2024, a favore della società **Italcert S.r.l.**;

ACQUISITA infine la nota di Accredia Prot. DGMCTCNT 0202256 del 16 giugno 2023, con la quale è stata comunicata la modifica allo scopo di accreditamento, in occasione della Riunione del CSA AR del 08 giugno 2023, limitatamente allo schema PRD riportato nel certificato di accreditamento n. 0122PRD in scadenza il 26 luglio 2024, intestato alla società **Italcert S.r.l.**, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 - D.P.I.:

ACQUISITE le istanze prot. n. 062223 del 6 marzo 2023, prot. 075342 del 16/03/2023 e prot. 0176345 del 18/05/2023 con le quali l'Organismo **Italcert S.r.l.** ha chiesto l'estensione e la modifica dell'Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

VALUTATA la conformità delle istanze alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di dover conseguentemente aggiornare il decreto di autorizzazione del 4 giugno 2020, così come aggiornata dal decreto direttoriale del 18 maggio 2022;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n.234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione

Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023 al n. 572, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

ACCERTATO il pagamento della tariffa avvenuta in data 15/03/2023, relativa all'estensione dell'autorizzazione. Tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del sopra citato decreto.

ACCERTATO il pagamento della tariffa avvenuta in data 15/03/2023, relativa all'estensione dell'autorizzazione. Tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del sopra citato decreto;

DECRETANO

Art. 1

1. La società **Italcert S.r.l.**, - (P.IVA 10598330156), con sede legale ed operativa in Viale Sarca, 336 - 20126 – Milano (MI), è autorizzata, **in estensione** alle attività elencate nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 4 giugno 2020, a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai dispositivi di protezione di seguito elencati:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
<ul style="list-style-type: none">• Dispositivi che forniscono protezione contro il calore [$< 100^{\circ} \text{C}$]	Esame UE del Tipo (Modulo B)	Allegato V
<ul style="list-style-type: none">• Dispositivi per la protezione del viso;• Dispositivi di protezione contro gli shock elettrici• Dispositivo per la protezione dal calore [Calore $> 100^{\circ} \text{C}$ e fuoco]• Dispositivo per la protezione dal calore [Calore $> 100^{\circ} \text{C}$ e fuoco e fiamma]	Esame UE del Tipo (Modulo B) Controllo sul prodotto a intervalli casuali Modulo C2 Conformità al Tipo basata sulla Garanzia di Qualità del processo di produzione (Modulo D)	Allegato V Allegato VII Allegato VIII

Art.2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 4 giugno 2020, così come aggiornato dal decreto direttoriale del 18 maggio 2022, adottate a favore della società **Italcert S.r.l.**

Art.3

1. Il presente decreto ha validità fino al **26/07/2024** data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente estensione dell'autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(*Dr. Gennaro Gaddi*)